



Settembre 2021

**Documento Agrinsieme sullo schema di decreto legislativo**

“Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”

**(Atto n. 280)**

## **Premessa**

Lo schema normativo è volto a contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione di una maggiore tutela dei fornitori. Esso offre un sistema di tutele non solo a beneficio della filiera, ma anche dei consumatori finali, introducendo una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, tale da regolare i rapporti tra i diversi attori coinvolti nel comparto agroalimentare.

La filiera agroalimentare ha una rilevanza socio-economica di primo piano nell'economia italiana. Agire sul corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza, con positive ricadute sull'occupazione e il lavoro, la valorizzazione dei territori e il benessere dei cittadini consumatori.

Nell'ottica di un effettivo rafforzamento delle garanzie poste a tutela dei c.d. "contraenti deboli", è necessaria la collaborazione tra tutti gli operatori agricoli, industriali e distributivi, che Agrinsieme e altri operatori della filiera hanno cristallizzato nell'accordo sottoscritto all'inizio di quest'anno, nel quale si sosteneva la necessità di un rapido recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ritenendo necessario:

- a) mantenere la reciprocità di tutela, prevista a livello nazionale, nei confronti di tutti gli operatori della filiera;
- b) recepire la direttiva valorizzando la disciplina nazionale attualmente in vigore confermando le esenzioni nell'applicazione delle norme di particolari transazioni tra operatori agricoli (ex articolo 1, comma 3, DM 19/10/2012 n. 199);
- c) garantire la riservatezza nella denuncia delle pratiche commerciali sleali, assicurando al contempo un pieno diritto alla difesa;
- d) introdurre nella *black list* lo svolgimento delle aste *on line* al doppio ribasso;

## Pratiche commerciali sleali

- e) riconsiderare e aggiornare la disciplina sulle vendite sottocosto per i prodotti freschi e deperibili, per rendere la regolamentazione e il contrasto a pratiche sleali più efficaci, facendo salvi quei prodotti freschissimi soggetti a variazioni stagionali o di mercato particolari, anche in ragione di abbattere gli sprechi inevitabili che esistono nella gestione di questi prodotti;
- f) favorire sui pagamenti una soluzione che consenta il mantenimento del cosiddetto “fine mese”, senza dilazionare i tempi di pagamento attuali o comprimere le tutele del fornitore;
- g) configurare sulle UTP un quadro sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo; tra i criteri di valutazione dovrà essere considerata in particolare l’eventuale reiterazione da parte degli operatori di tali pratiche sleali;
- h) prevedere un modello di mediazione che preceda la fase del contenzioso e che sia effettivamente risolutivo in ragione dell’autorevolezza dei soggetti deputati e degli incentivi procedurali;
- i) prevedere che l’Ente incaricato dell’applicazione e controllo della normativa in questione deve possedere i requisiti di autonomia ed esperienza per i settori agricolo, dell’industria di trasformazione e della distribuzione organizzata.

Lo schema di decreto legislativo accoglie in larghissima parte tali istanze e ci vede assolutamente favorevoli ad una rapida adozione in via definitiva del provvedimento.

Si rappresenta però come, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 53 del 22 aprile 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che fissa i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva, obiettivo primario del decreto legislativo è quello, stabilito alla lettera a), di razionalizzare e rafforzare il quadro normativo della disciplina della commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari, rispetto al tema delle pratiche commerciali sleali, quale delineato dall’art.62 del Decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n.27, con particolare riguardo alla tutela degli operatori delle filiere agricole ed alimentari.

L’art. 62, come noto, non trova applicazione né alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari conclusi con il consumatore finale (1 comma), né ai conferimenti di prodotti agricoli e

Pratiche commerciali sleali

alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative (art.1, c.3 DM 19 ottobre 2012 n.199) né ai contratti conclusi fra imprenditori agricoli (art.36, c.6 bis, DL n.179 del 18 ottobre 2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221).

La situazione particolare in cui si sviluppa la dinamica dei rapporti economici e commerciali tra imprese agricole, suggerisce di escludere dall'ambito applicativo del decreto legislativo, volto essenzialmente a disciplinare le operazioni commerciali tra mondo produttivo agricolo, catena della trasformazione e/o della distribuzione, il settore agricolo, in special modo laddove la transazione economica interessi soggetti che operano nell'esercizio dell'attività agricola.

### **Proposte Agrinsieme**

Raccomandiamo pertanto che, in fase di adozione in via definitiva dello schema di decreto legislativo, venga mantenuta tale condizione a favore dell'imprenditore agricolo, che trova altresì la sua ratio nella stessa direttiva UE n. 2019/633, dove tra l'altro, nei considerando (n.6) si sottolinea che la produzione agricola è caratterizzata anche da una estrema incertezza, dovuta sia alla dipendenza dei processi biologici, sia all'esposizione di fattori metereologici, in special modo confermando l'esenzione nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

Tale esclusione sarebbe particolarmente funzionale alle esigenze di determinati comparti caratterizzati da cicli biologici molto lunghi (v.vivaismo) nonché per le cooperative per la vendita di mezzi tecnici ricadenti nella nozione di prodotto agricolo (piantine, sementi, mangimi ecc.).

Si ricorda che la ratio legis della direttiva è quella di tutelare il contraente debole nelle relazioni commerciali lungo la filiera agroalimentare. Tale squilibrio contrattuale non si registra nei rapporti tra imprenditori agricoli né tanto meno nel caso in cui sia una cooperativa a vendere prodotti agricoli ai propri soci. Attualmente molte cooperative agricole cedono ai loro soci mezzi tecnici (mangimi, piantine, sementi ecc..) e il pagamento viene effettuato dal socio a fine campagna o in fase di liquidazione del prodotto conferito. Costringere il socio ad effettuare pagamenti anticipati comporterebbe effetti finanziari in capo ai soci rilevanti soprattutto in questo momento storico in cui assistiamo ad una forte aumento delle materie prime.

## Pratiche commerciali sleali

L'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto delle cessioni tra imprenditori, come detto, appare in linea con la direttiva, che prevede che siano lasciate impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche sleali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva stessa.

Perfettamente in linea con la Direttiva e con la Legge delega è invece l'esclusione dall'ambito di applicazione dei conferimenti di imprenditori agricoli ed ittici effettuati alle cooperative ed alle OP: a tal riguardo il considerando n. 17 e articolo 3, comma 1, lettera f) della Direttiva sono infatti stati recepiti dal Legislatore nella legge delega laddove tra i principi sia stato inserito anche quello relativo alla salvaguardia della specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola (articolo 7 lettera e).

Un altro punto che si vuole evidenziare alle Commissioni è quello relativo alla durata minima dei contratti di fornitura che il testo dello schema di Decreto legislativo in commento stabilisce in 12 mesi: al riguardo riteniamo opportuno valutare la necessità di semplificare la definizione e l'attuazione delle deroghe alla durata prevista.

Tra le pratiche sleali segnaliamo come, all'articolo 4, lettera f), sarebbe opportuno far riferimento non tanto alla "consegna", bensì al momento del "perfezionamento del contratto di compravendita". Il rischio del perimento del bene, infatti, per legge incombe sul proprietario del bene e non su chi lo detiene. Una clausola contrattuale che deroghi a tale principio potrebbe legittimare situazioni in cui il l'acquirente pur essendosi assicurato la proprietà del prodotto non lo ritiri e l'onere del deterioramento dello stesso rimarrebbe in capo al venditore.

\*\*\*

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.